

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, nullità delle clausole con tasso di interesse usurario e capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito: entro quando può essere rilevata?

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto correlata alla violazione di norme imperative, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in appello, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, qualora la parte abbia chiesto l'accertamento dell'invalidità di un atto a sé pregiudizievole, la pronuncia del giudice possa fondarsi su ragioni di invalidità diverse da quelle enunciate dall'interessato o tardivamente indicate, ed esigono che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di trattare la questione, secondo i principi del "giusto processo". In tale giudizio, infatti, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, la deduzione della predetta nullità, rilevabile anche d'ufficio, non integra gli estremi di un'eccezione in senso stretto, ma costituisce una mera difesa, inidonea a condizionare i poteri decisori del giudice, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, qualora sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio, potendo essere contrastata dalla controparte con la memoria di replica.

Tribunale di Lecce, sentenza del 15.11.2019 n. 3557

...omissis...

L'opposizione è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito riportate.

Giova in primo luogo premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Da tanto consegue che ove il credito risulti in tutto o in parte fondato, la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr., sul punto, Cass. 17.02.2004 n. 2997; Cass. 24.06.2004 n. 11762). In altri termini, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal c.p.c. si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - il Giudice non è chiamato a sindacare la correttezza dei documenti posti a fondamento del provvedimento opposto. In conclusione, in questa sede è irrilevante l'eccezione sollevata dagli opposenti relativa all'assenza di documentazione probatoria idonea a supportare il d.i. ex art. 50 del d. lgs. 385/1993.

Nel merito, gli opposenti hanno chiesto rideterminarsi il saldo dare/avere del conto *omissis*, acceso il 25.01.2001 presso *omissis*, a cui è stato "agganciato" in data 22.05.2002 il c. anticipi n. *omissis*, deducendo l'addebito di interessi anatocistici.

Tale doglianza, tuttavia, è del tutto infondata.

Sul punto deve rammentarsi come la delibera CICR del 9 febbraio 2000 abbia rimesso all'autonomia privata la determinazione della periodicità di interessi, disponendo la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito: si è pertanto legittimato l'anatocismo infra-annuale (trimestrale), condizionato ad una uniforme periodicità degli interessi a debito ed a credito. In particolare, per i contratti di conto corrente stipulati dopo il 22/4/2000, data di entrata in vigore della delibera, le clausole anatocistiche sono valide ed efficaci purchè: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato; b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori.

Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, cui si aderisce, il contratto, stipulato successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (D.Lgs. 4 agosto 1999. n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che prevede espressamente nelle condizioni generali che i rapporti di dare e di avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale, e siano produttivi di interessi attivi o passivi da ciascuna chiusura trimestrale, è pienamente rispettoso del principio della pari periodicità di cui alla delibera CICR; ed è appena il caso di aggiungere che trattandosi di rapporto iniziato successivamente alla sua entrata in vigore (22.04.2000) non viene in rilievo la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera stessa, relativa all'adeguamento dei rapporti già in essere" (cfr. Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366; ancor prima cfr. Tribunale di Napoli, sez. II, 20.01.2012, n. 749).

Nel caso di specie, il contratto sottoscritto dalle parti rispetta le condizioni essenziali (cfr. art. 6 del contratto del 2001 e di quello del 2002 allegato al fasc. di parte opposta) richieste per la valida pattuizione di una clausola di capitalizzazione degli interessi; da tanto discende, quindi, l'infondatezza di tale doglianza.

All'esito del deposito della CTU, tuttavia, gli opposenti hanno ulteriormente lamentato l'illegittimità del saldo dare/avere dei c/c atteso il superamento del tasso soglia, chiedendo la declaratoria "che nulla devono gli attori a titolo di interessi per usurarietà del rapporto" (cfr. conclusioni formulate nella comparsa conclusionale).

Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa dal Tribunale, "nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto correlata alla violazione di norme imperative, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in appello, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, qualora la parte abbia chiesto l'accertamento dell'invalidità di un atto a sé pregiudizievole, la pronuncia del giudice possa fondarsi su ragioni di invalidità diverse da quelle enunciate dall'interessato o tardivamente indicate, ed esigono che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di trattare la questione, secondo i principi del "giusto processo". In tale giudizio, infatti, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, la deduzione della predetta nullità, rilevabile anche d'ufficio, non integra gli estremi di un'eccezione in senso stretto, ma costituisce una mera difesa, inidonea a condizionare i poteri decisorii del giudice, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, qualora sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio, potendo essere contrastata dalla controparte con la memoria di replica" (così Cass. civ. Sez. I, 28/10/2005, n. 21080, conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 09/01/2013, n. 350).

Ciò premesso in punto di ammissibilità di detta domanda, nel merito la stessa si rivela infondata.

Quanto al c/c *omissis*, il CTU ha erroneamente contabilmente incluso la CMS nel TEG, operazione che ha condotto l'ausiliario ad affermare il superamento del tasso soglia usura del 1° trimestre 2001. Come noto, infatti, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse - fino al secondo semestre del 2009 - escludevano la CMS dal calcolo del TEGM, recependo sul punto in modo diretto le istruzioni della Banca d'Italia, le quali non prendevano in considerazione la commissione di massimo scoperto per l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse.

Sul punto, la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che "la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato" (così Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, (ud. 31/05/2016, dep. 22/06/2016), n. 12965). Da ciò, tuttavia, non consegue la mera irrilevanza del costo della CMS ma unicamente che "il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei

parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio”.

Ciò premesso, sulla scorta delle informazioni emergenti dalla CTU e dalle osservazioni del CTP della banca deve ritenersi che il TEG pattuito nel contratto di c/c in esame non abbia superato il tasso soglia usura per il periodo analizzato *omissis*.

Infondata è altresì la doglianza relativa al superamento del tasso soglia relativa al c/c *omissis*. Anche in tal caso, infatti, il CTU ha errato nei calcoli *omissis*.

In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato nei confronti dei fideiussori e costoro vanno condannati a corrispondere alla Banca opposta euro *omissis*, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Atteso il tenore della decisione, e la genericità della domanda formulata dagli oppositori, del tutto sfornita di causa petendi, ultroneo si palesa l'esame della dedotta nullità delle fideiussioni rilasciate da costoro.

Le spese di lite, in considerazione della questione trattata e dell'accertamento del credito in favore della Banca in misura pressoché pari all'importo cristallizzato nel decreto ingiuntivo, sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, sono solidalmente poste in via definitiva in capo alle parti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio *omissis* disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: revoca il decreto ingiuntivo *omissis*; condanna *omissis* al pagamento di euro *omissis*, oltre accessori come in motivazione, in favore della Banca opposta; rigetta ogni altra domanda; compensa le spese di lite tra le parti; pone definitivamente le spese di CTU solidalmente in capo alle parti.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

